



GIUDICE DI PACE DI COMO
Sezione
01 viale Innocenzio XI, 75

A: *Istante Principale*

Difeso da:

TOMMASO SCUTARI

OGG: Ricorso n. 655/2020 R.G.
Giudice di Pace **CAPOTOSTO BARBARA**

Promosso da: _____

Si trasmette il Decreto di Accoglimento
dal Giudice di Pace in data 09/07/2020
in riferimento a quanto in oggetto indicato

IL CANCELLIERE

IL GDP

- = a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione allegata dalle parti;
- = sentiti il procuratore di parte ricorrente ed il funzionario della Questura i quali, comparsi all'udienza del 22 giugno 2020, hanno rispettivamente illustrato e discusso il ricorso e le relative controdeduzioni;
- = rilevato come il presente giudizio abbia ad oggetto la verifica della legittimità dell'atto impugnato;
- = rilevato come dall'esame delle motivazioni del decreto d'espulsione impugnato l'irregolarità dello straniero sembra derivare dalla mancata impugnativa del provvedimento con il quale la Commissione Territoriale di Milano del 6 settembre 2019 ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, provvedimento notificato in data 29 ottobre 2019;
- = rilevato come parte ricorrente abbia eccepito la mancata notifica del richiamato provvedimento precisando di non averne mai ricevuto copia né di averne mai visto copia della relativa notifica;
- = rilevato come, attesa l'eccezione sollevata, sia onere di parte resistente fornire prova in ordine all'effettiva notifica ed alla sua formale ritualità;
- = rilevato come parte resistente abbia disatteso l'ordine di esibizione della documentazione relativa alla notifica del decreto della Commissione Territoriale, limitandosi a richiamare le risultanze del sistema Vestanet che evidenziavano "una mancata notifica per irreperibilità del destinatario";
- = rilevato come, in ragione della delicatezza degli atti oggetto di notifica ed al fine di garantirne la piena conoscenza da parte del destinatario, il sistema di notificazione degli atti ai richiedenti asilo politico sia stato assimilato a quello previsto per gli atti giudiziari e quindi secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890 e successive modifiche;
- = rilevato come il sistema Vestanet integri un sistema informatico del Ministero dell'Interno o, più precisamente, una banca dati gestita dall'ufficio VI del Dipartimento per le Libertà Civili e



Ord. 40/2020
L. 10/2020

l'Immigrazione per la gestione del procedimento amministrativo per i richiedenti la protezione internazionale le cui risultanze paiono prive comunque di fede privilegiata;
= rilevato come dal punto di vista tecnico il processo di notifica viene quindi gestito dal cosiddetto "fornitore" (operatore economico selezionato a seguito di gara) attraverso un sistema informatico che interagisce con il sistema Vestanet fornendo gli esiti dei documenti postalizzati e la rendicontazione degli stessi, fermo ed impregiudicata l'archiviazione cartacea;
= considerato come nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova cartacea in ordine all'effettiva notifica ed alla sua correttezza procedurale.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso il 3 marzo 2020 da _____ nato _____

_____, così provvede:

= Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto d'espulsione categoria A11/20-83, adottato in data 30 gennaio 2020 dal Prefetto di Como a carico di parte ricorrente ed in pari data notificato al ricorrente.

Così deciso in Como oggi 9 luglio 2020

Si comunichi via fax alle parti con urgenza in die.

Il GdP
(Dott.ssa Barbara Capotosto)

Depositato nella cancelleria
del Giudice di Pace

09 LUG 2020

IL GIUDICE

Il GdP

- # il riapimento della riserva, allora;
- # allora che la difesa di fatto scade
scade ha accettato la generale
notifica del provvedimento applicativo
~~della~~ ^{in ordine} ~~della~~ ~~collezione~~ di protezione
elettronica;
- # allora che la generale notifica
ha rispetto al provvedimento. Il verbo

Azzerare di qualunque potere di provvisorio;
considerato che il provvedimento di
appello è stato assunto come presupposto
del decreto di espropriazione nonché
è avere di fatto reputato
potenza statale in ordine alla
esplorazione tecnica della stessa
P.Q. A.

ordine a fatto verbale da
prodursi in giudizio entro e
non oltre il 15/06/2020 di data
da documentare come relativi alla
pubblica del decreto della Commissione
territoriale al fine di ogni fine
effettiva tecnica in ordine alla
coerenza dell'iter procedurale
prezioso della procedura in punto
pubblica stessa.

Restano da essere nell'adempimento del
22/06/20 ch. 1040 e quindi alla
coerenza per la tecnica alla
fatti.

Come 25/05/20

AVV. S. I.
←

Depositato nella cancelleria
del Giudice di Pace

Oggi 25 MAG 2020



Il Prefetto della Provincia di Como
The Provincial Representative of the Italian Government of Como

Prot.: CAT A11/20-83

ESAMINATI gli atti della Questura di Como del 30/01/2020, dai quali risulta che il cittadino straniero cittadino del Bangladesh, identificato a mezzo di Passaporto nr. _____ rilasciato dalle Competenti Autorità del _____ presso la Rappresentanza Diplomatica di CONSOLATO _____ avvenuto il _____ con scadenza _____, è entrato nel territorio dello Stato in data _____ (nato il _____), essendo altresì noto con l'alias _____

HAVING EXAMINED the records at the Police Headquarter of Como dated _____ which show that the third-country national _____ a citizen of Bangladesh, identified through Passport n. _____ issued by the authority _____ at the diplomatic mission of CONSOLATO _____ on _____ and expiring on _____, who entered Italy on _____ (aranto), alias _____

CONSIDERATO che nei confronti del predetto è stato emesso un provvedimento di espulsione dal Prefetto di Milano in data 29/05/2017, notificato il 29/05/2017, a seguito del quale il Questore di Milano in data 07/10/2017 disponeva con ordine di lasciare l'Italia entro 7 giorni dalla notifica dell'atto, avvenuta il 07/10/2017, e che lo stesso si tratteneva nel territorio Italiano senza giustificato motivo;

HAVING CONSIDERED that against the above third-country national an expulsion order by the Provincial Representative of the Italian Government of Milano was issued on 29/05/2017, and notified on 29/05/2017, according to which the Chief of Police Headquarter of Milano, on 07/10/2017, ordered the above national to leave Italy, within 7 days from the notification dated 07/10/2017, and that he overstayed the period of time granted on Italian territory without valid grounds;

PRESO ATTO che l'interessato ha presentato in precedenza domanda di riconoscimento della protezione internazionale, che la competente Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano in data 06/09/2019 ha rigettato, con decisione notificata il 29/10/2019 avverso la quale il medesimo non ha proposto ricorso al Tribunale competente per territorio nei termini di legge;

HAVING ESTABLISHED that the third-country national had previously applied for recognition of international protection, but the relevant Commission for Recognition of International Protection of Milano rejected his application on 06/09/2019, by decision notified on 29/10/2019, and the third-country citizen did not bring an appeal to the Court having territorial jurisdiction within the prescribed time frame;

LETTO l'art. 14, c. 5 ter del T.U.I. e successive modificazioni che prevede: "...valutato il singolo caso...salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 14 c. 5 bis del T.U.I. e successive modificazioni. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 c. 1 e 5 bis del T.U.I. e successive modificazioni...";

HAVING READ section 14(5ter) of T.U.I. Italian Consolidated Immigration Act as subsequently amended which states: "...having examined the individual case...save where the foreign national is placed in detention, a new expulsion order shall be issued for non-compliance with the removal order issued by the Chief of Police Headquarter pursuant to section 14(5bis) of T.U.I. as subsequently amended. Where an escort to the border is not possible, the provisions under section 14(i) and (5bis) of T.U.I. as subsequently amended shall apply...";

CONSIDERATO che non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo al cittadino straniero i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni;

CONSIDERING that the third-country national does not qualify for a residence permit, because there are NO